

Associazione Obiettivo Francesco ONLUS

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

Art.1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Bagno a Ripoli, Loc. Villamagna, presso il Convento Santa Maria all'Incontro, l'associazione denominata Obiettivo Francesco - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2. L'associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Attività

1. L'associazione svolge la sua attività nel settore della beneficenza a sostegno delle missioni religiose presenti nei paesi in stato di necessità, ivi comprese le missioni dell'Ordine Francescano Minore.
2. Tenuto conto del luogo ove ha sede l'associazione, essa inoltre si propone anche la promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, comprese le biblioteche ed altri beni, secondo quanto disposto dalla normativa sulle ONLUS e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
3. In particolare, l'attività di solidarietà sociale viene perseguita mediante l'utilizzo degli eventuali utili della gestione per arrecare benefici a:
 - * persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - * componenti collettività estere, con riferimento agli aiuti umanitari;
 - * tutela del Convento dell'Incontro e dei beni in esso contenuti;

4. Le condizioni di svantaggio, ad esempio, potranno riscontrarsi nei casi di
 - a) disabili fisici e psichici ;
 - b) tossico-dipendenti e alcolisti;
 - c) indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazione di disadattamento o devianza;
 - d) profughi e immigrati non abbienti.
5. Essa non ha scopo di lucro e dà attuazione al proprio scopo svolgendo la sua attività nello spirito della religione cattolica romana quelle attività sociali, culturali, ricreative e pastorali che arricchiscono interiormente e stimolano ad una ricerca più consapevole del proprio essere persona e comunità.
6. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art.3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio.
5. I Soci si dividono in
 - Fondatori: sono coloro che hanno redatto lo statuto e partecipato alla costituzione dell'associazione e fanno parte di diritto del Consiglio;
 - Sostenitori: versano una quota annua maggiorata rispetto ai soci ordinari; la maggiorazione viene stabilita dal Consiglio. Solo i soci sostenitori possono essere eletti nel Consiglio.
 - Ordinari

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il consiglio;
 - il presidente;

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ed ad ogni socio spetta un voto.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o E-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci sostenitori e fondatori; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del consiglio;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - proporre nuove attività al consiglio;
 - modifica dello statuto.
8. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; le delibere concernenti le modifiche dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori e sostenitori ed, in ogni caso, occorre il voto favorevole dei soci fondatori.

Art.7

Consiglio

1. Il consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 7 membri. Ne fanno parte di diritto i soci fondatori, salvo loro rinuncia.
2. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o E-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente risulta decisivo.
6. Il consiglio ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
 - ogni altra attività riservata dalla legge.
7. Sui conti bancari i consiglieri potranno operare con firme disgiunte.

Art.8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 9 e qualora non ottemperi a quanto previsto a suo carico dallo statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio più anziano di età.

Art.9

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, ad eccezione dell'incarico di consigliere riservato ai soci fondatori che non decadono dall'incarico, e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.10

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
 - svolgimento delle attività istituzionali, di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art.11

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea, è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio ed è intrasmissibile se non a causa di morte.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.12

Rendiconto Economico

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti ed il riepilogo dell'attività svolta.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art.13

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "*ex bono ed aequo*" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Legale rappresentante della Provincia dei Frati Minori il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.14

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.